

19_24_1_DGR_899_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 ,maggio 2019, n. 899

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 - 2023 (Anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 gennaio 2010 n. 2, avente ad oggetto "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non Italiana";

VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, il quale al comma 5 stabilisce di non assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 4 che ha elevato rispettivamente a «600» e a «400» i parametri numerici per l'assegnazione dei dirigenti scolastici agli istituti autonomi, già individuati dal D L n. 98/2011 succitato;

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", e, in particolare, l'art. 14 comma 16, il quale prevede che "Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera";

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";

VISTO il D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";

VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e che dispone nel nuovo comma 5 ter che a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;

VISTO il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n.AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;

VISTI i testi dei decreti attuativi della legge n. 107/2015, approvati con i D. Lgs. n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017;

VISTA la Legge 5 dicembre 2017 n. 182 recante “Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (come da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 2019 n. 3), che al Titolo IV bis ha disciplinato la programmazione e partecipazione in materia di istruzione regionale;

RICORDATO che il 4 aprile 2019 è stato sottoscritto un Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale;

PRESO ATTO in particolare che il summenzionato Accordo prevede l'attivazione da parte della Regione di una serie di dispositivi per il potenziamento dell'organico del personale (sia dell'Ufficio Scolastico Regionale che delle singole Istituzioni scolastiche), potenziamento che, anche se formalmente non incide sulla programmazione dell'offerta formativa non essendo una misura strutturale, di fatto ne favorisce una migliore attuazione;

RICORDATO inoltre che la Regione, in attesa di puntuali, successivi interventi ministeriali, ha inoltre promosso la conclusione di un Accordo relativo alle iscrizioni scolastiche nel territorio del monfalconese quale modello territoriale di riferimento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla Circolare del M.I.U.R. n. 2/2010 - tale da garantire un equilibrio nella formazione delle classi tra alunni di diversa provenienza - e come possibile soluzione al problema del sottodimensionamento di alcuni plessi scolastici, in particolare nelle aree non urbane;

RICHIAMATE le deliberazioni giuntali n. 2378 del 14/12/2018 e n. 337 del 01/03/2019, con le quali è stato aggiornato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2019/2020;

RICORDATO che, ai sensi della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, anche per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in FVG;

CONSIDERATO che a partire dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021 si ritiene opportuno definire delle linee d'indirizzo non più annuali bensì triennali, al fine di fornire a tutti i portatori d'interesse uno strumento che permetta una programmazione di largo respiro delle scelte in materia di istruzione ed organizzazione delle istituzioni scolastiche;

RITENUTO che, sulla base linee d'indirizzo approvate con il presente provvedimento, gli aggiornamenti del Piano regionale di dimensionamento scolastico avranno, come di consueto, cadenza annuale così da continuare a consentire a Comuni e Scuole di presentare periodicamente le loro eventuali richieste di variazione;

RITENUTO pertanto di definire, nel rispetto della normativa succitata e coerentemente con quanto sopra riportato, le linee d'indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 - 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023);

CONSIDERATO inoltre che, a decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021, verrà introdotta una nuova procedura informatizzata (online) per la trasmissione delle richieste di aggiornamento da parte dei soggetti coinvolti, che si avvale di Login FVG, ossia il sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente (credenziali) che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online;

VISTO il documento allegato, predisposto a tale fine dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università a seguito di un percorso di dialogo e di concertazione con l'Ufficio Scolastico regionale per il FVG, le Organizzazioni sindacali e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste, e ritenuto di approvarlo;

CONSIDERATO che, ai sensi della Generalità della Giunta Regionale n. 964 del 24/05/2017, le proposte di DGR riguardanti l'aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa in FVG dell'anno scolastico di riferimento sono esonerate dalla compilazione della scheda Aiuti di Stato;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 - 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023)".
2. Si conferma che, sulla base delle linee d'indirizzo con validità triennale approvate con il presente provvedimento, gli aggiornamenti del Piano regionale di dimensionamento scolastico avranno, come di consueto, cadenza annuale così da continuare a consentire a Comuni e Scuole di presentare periodicamente le loro eventuali richieste di variazione.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

Documento PRIVO DI VALORE UFFICIALE



**Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica
e la programmazione dell'offerta formativa**

del Friuli Venezia Giulia

**per il triennio 2020 – 2023 (anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023)**

Sommario

Premessa.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa
2. Contesto di riferimento
 - a) Quadro normativo nazionale e regionale
 - b) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa
 - c) Elementi di novità
3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica
 - a) Dimensioni delle autonomie scolastiche.
 - b) Punti di erogazione del servizio.
4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa
5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei
6. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)
7. Scuole con lingua di insegnamento slovena
8. Sperimentazione del trilinguismo in Val Canale - Canal del Ferro
9. Contenuto della delibera di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico
10. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 – 2023 (ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, da ultimo approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2378 del 14/12/2018 e n. 337 del 01/03/2019.

A differenza della procedura seguita finora, a partire dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021 si ritiene opportuno definire delle linee d'indirizzo non più annuali, bensì triennali, al fine di fornire a tutti i portatori d'interesse uno strumento che permetta una programmazione di largo respiro delle scelte in materia di istruzione ed organizzazione delle istituzioni scolastiche.

Naturalmente, sulla base linee d'indirizzo contenute nel presente documento, gli aggiornamenti del Piano regionale di dimensionamento scolastico avranno, come di consueto, cadenza annuale così da mantenere la possibilità per Comuni e Scuole di presentare periodicamente le loro eventuali richieste di variazione.

Dal punto di vista normativo, come noto, con il D. Lgs. n. 112/1998, capo III, è stato avviato il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, il calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, le attività di promozione.

Sono state conferite, invece, ai Comuni ed alle Province, con riferimento, rispettivamente, alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, e la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica.

Tuttavia il Governo, a partire dal 1998, è intervenuto con norme che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione; tali norme, sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica e con drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.

In particolare, le disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le Leggi n. 111/2011 e n. 183/2011, pur non abrogando il D.P.R. n. 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini dell'acquisizione dell'autonomia scolastica delle istituzioni del 1° e del 2° ciclo e hanno determinato una generale riduzione di organici. A tale proposito, in seguito, sono sopraggiunte le sentenze della Corte Costituzionale n. 147/2012 e n. 215/2013, che hanno dichiarato parzialmente illegittime le suddette disposizioni di legge ed è stato proposto dalle Regioni uno schema di intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, da approvare in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti Locali. La suddetta intesa, che al momento non è stata ancora siglata, viene richiamata anche nell'art. 12 del D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge n. 68/2011 convertito nella Legge n. 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. La norma, inoltre, dispone nel nuovo comma 5 ter che, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (M.E.F.), previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del suddetto accordo. Il medesimo comma 5 ter precisa, inoltre, che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

In tale complesso quadro normativo si inseriscono la legge n. 107 del 13 luglio 2015: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che prevede, tra

l'altro, il potenziamento dell'autonomia degli istituti scolastici, nonché i decreti attuativi della medesima legge, approvati con i D. Lgs. n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017.

In ambito regionale, una delle principali, recenti novità ha riguardato l'approvazione della L.R. 30 marzo 2018 n. 13 (da ultimo modificata con la L.R. 22 febbraio 2019, n. 3), che agli articoli 52 bis, 52 ter e 52 quater ha disciplinato la programmazione e partecipazione in materia di istruzione (su questo specifico punto si dirà più compiutamente *infra*, al paragrafo n. 2.c, *Elementi di novità*).

Si ricorda inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e ss.mm.ii., sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, in particolare per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del FVG.

Conseguentemente, a decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2018 – 2019, tutta la procedura viene gestita direttamente dal Servizio Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In presenza di una tale articolata situazione giuridica, la cui definizione non si è ancora completamente conclusa, si ritiene importante che la programmazione regionale preveda una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la loro traduzione in obiettivi operativi ed azioni, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

Tale processo di condivisione e concertazione verrà anzitutto applicato alle due situazioni previste nel Piano di dimensionamento scolastico regionale per l'a.s. 2019/2020 che sono state rinviate al Piano successivo, per permettere degli approfondimenti istruttori e la creazione di appositi tavoli di lavoro. Si tratta in particolare della valutazione complessiva sull'offerta formativa degli Istituti di istruzione superiore di Trieste (per la quale si sono già svolti degli incontri negli scorsi mesi con i Dirigenti Scolastici) e, su richiesta del Comune di Erto e Casso, la verifica della situazione dell'Istituto Comprensivo di Montereale Valcellina.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e alla sua offerta formativa, favorendo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, valorizzando il patrimonio edilizio scolastico e garantendo un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.

È altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione sia tra le istituzioni scolastiche medesime, sia con gli altri attori formativi e socio-economici del territorio.

La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, fornendo alle persone percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione delle competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.

Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento.

Per l'attuazione operativa di tali principi, la Regione ritiene di adottare un modello operativo, che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvalga di strumenti quali la concertazione, la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.

La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione degli interventi e loro realizzazione. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per

quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.

2. Contesto di riferimento

a) Quadro normativo nazionale e regionale

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:

1. Art. 21 della legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
5. D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
8. Art. 64 della L. 133 /2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
9. D.P.R. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
10. D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
11. D.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
12. Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
13. Art. 4 c. 69 della L. n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
14. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini";
15. D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
16. D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
17. Art. 12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
18. Art. 7 commi 7-9 della L.R. n. 12/2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
19. Art. 38 della L.R. n. 13/2014 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi", contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell'edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto "Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle

dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello”;

21. Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l'architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe edilizia scolastica;
22. L.R. n. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e ss.mm.ii.;
23. Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 26;
24. Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
25. Decreto MIUR n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
26. Decreto Dirigente U.S.R. F.V.G. prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;
27. Deliberazione di Giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1774 “LR 13/2014 art. 38. Programma triennale edilizia scolastica 2016 – 2018. Approvazione definitiva”;
28. Decreti Legislativi n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017, di attuazione della Legge n. 107/2015;
29. Legge 5 dicembre 2017 n. 182 recante “Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”.

Le sentenze di rilievo, ai fini della programmazione, sono:

1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica”;
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 e i 3 anni nelle sezioni d'infanzia dei piccoli comuni) dell'art. 2 del D.P.R. n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
3. Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 19 comma 4 della Legge 111/2011 relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del D.L. 95/2012.

In particolare, si evidenzia che la Legge n. 111/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, all'art. 19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”) che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa (art. 14, comma 16, del DL n. 95/2012 cd “Spending review”), che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il parametro dei “400 alunni”, stabilendo che “per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera”. Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle minoranze linguistiche slovena e tedesca, escludendola invece per le aree caratterizzate dalla presenza della minoranza linguistica friulana.

Questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della lingua e della comunità friulana - anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica ai sensi dell'art. 2 della L. 482/1999 - rispetto alle lingue e comunità tedesca e slovena, ponendo la norma in contrasto con gli artt. 6 e 3 della Costituzione e con l'art. 3 dello

Statuto di autonomia. Per tali ragioni la Regione ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale che si è concluso con la sentenza n. 215 depositata il 18 luglio 2013, con la quale la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione con riferimento all'art. 14, comma 16, del D.L. 95/2012, ha statuito che tale disposizione, in quanto contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra regione, in virtù della clausola di salvaguardia inserita nello stesso DL 95/2012. Con la pronuncia della Corte Costituzionale vengono, quindi, a rafforzarsi i principi di salvaguardia e di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale, contenuti nello Statuto di autonomia. Infatti, a seguito della citata pronuncia, mentre continuerà ad operare quale soglia minima per la nomina del dirigente scolastico il parametro numerico dei 400 alunni, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del friulano risulterà possibile l'assegnazione del dirigente negli istituti aventi un numero di alunni compreso tra 400 e 600, i quali precedentemente venivano considerati al di sotto della soglia dimensionale minima.

Infine, si evidenzia che l'art. 12 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2013 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis venga limitata agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter. Il comma 5 ter rimanda a un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la fissazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Tenuto conto che l'accordo e il decreto non sono stati ancora approvati, trova applicazione la disciplina transitoria che prevede l'applicazione delle regole vigenti, in attesa dell'adozione dell'accordo stesso.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale, sono:

1. D.G.R. n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in L. 133/2008, art 64, comma 4 quater. Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. D.G.R. n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. D.G.R. n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. D.G.R. n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla D.G.R. 68/2012.
5. D.G.R. n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con D.G.R. 68/2012 e integrato con D.G.R. 520/2012; ulteriore integrazione.
6. D.G.R. n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013/2014.
7. D.G.R. n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome; anno scolastico 2013-2014; integrazione alla D.G.R. 33/2013.
8. D.G.R. n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015".
9. D.G.R. n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015".
10. D.G.R. n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."
11. D.G.R. n. 1690/2014: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015/2016. Approvazione".
12. D.G.R. n. 2620/2014: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015/2016".
13. D.G.R. n. 1306/2015: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017. Approvazione".
14. D.G.R. n. 2598/2015: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017" e decreti di rettifica per errori formali n. 34/LAVFORU del 14 gennaio 2016 e 1821/LAVFORU del 25 marzo 2016.

15. D.G.R. n. 1236/2016: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017/2018. Approvazione".
16. D.G.R. n. 2443/2016: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017/2018".
17. D.G.R. n. 764/2017: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Approvazione".
18. D.G.R. n. 2529/2017: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019".
19. D.G.R. n. 2648/2017: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 2529/2017".
20. D.G.R. n. 151/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 2648/2017".
21. D.G.R. n. 249/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 151/2018".
22. D.G.R. n. 2378/2018 "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020".
23. D.G.R. n. 337/2019 "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020. Aggiornamento della D.G.R. n. 2378/2018".

b) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa

Le tabelle di seguito riportate illustrano sinteticamente l'attuale assetto organizzativo della rete scolastica in Friuli Venezia Giulia, compresi gli Istituti Scolastici afferenti al Comune di Sappada che, con la D.G.R. n. 249/2018, sono stati aggregati all'Istituto Comprensivo di Comeglians.

Tabella 1: Tabella riepilogativa. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)								
Area Territoriale	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	2.204	4.779	3.427	5.116	15.526	20	1	1
Pordenone	3.858	14.106	8.555	13.014	39.533	41	4	2
Trieste	1.120	7.197	5.129	7.871	21.317	25	2	0
Udine	7.424	19.529	12.485	20.748	60.186	64	9	2
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana senza Istituti Omnicomprensivi/Educativi	14.606	45.611	29.596	46.749	136.562	150	16	5

Istituti Omnicomprensivi/Educativi di lingua italiana								
Istituti Omnicomprensivi e Istituti educativi (Udine)	133	718	561	1.677	3.089	3	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	14.739	46.329	30.157	48.426	139.651	153		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua slovena

Area Territoriale	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	390	649	302	308	1.649	4	-	-
Pordenone	0	0	0	0	0	0	-	-
Trieste	409	902	469	647	2.427	9	-	-
Udine	69	144	67	0	280	1	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua slovena	868	1.695	838	955	4.356	14		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana e slovena inclusi gli Istituti Omnicomprensivi/Educativi								
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana e slovena con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	15.607	48.024	30.995	49.381	144.007	167		

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Tabella 2: Istituti comprensivi di lingua italiana

Istituti Comprensivi di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)								
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per area territoriale	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	10.410	2.204	4.779	3.427	13	1	0	801
Pordenone	26.519	3.858	14.106	8.555	27	1	1	982
Trieste	13.446	1.120	7.197	5.129	16	1	0	840
Udine	39.438	7.424	19.529	12.485	44	5	2	896
TOTALE	89.813	14.606	45.611	29.596	100	8	3	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Tabella 3: Istituti comprensivi con insegnamento di lingua slovena

Istituti Comprensivi con insegnamento di lingua slovena						
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	1.341	390	649	302	2	670
Pordenone	0	0	0	0	0	0
Trieste	1.780	409	902	469	5	356
Udine	280	69	144	67	1	280
TOTALE	3.401	868	1.695	838	8	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Tabella 4: Istituti secondari di secondo grado di lingua italiana

Istituti secondari di II grado di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)	

Area Territoriale	n. totale alunni	n. totale istituti per area territoriale	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	5.116	7	0	1	731
Pordenone	13.014	14	3	1	930
Trieste	7.871	9	1	0	875
Udine	20.748	20	4	0	1.037
TOTALE	46.749	50	8	2	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Tabella 5: Istituti secondari di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

Istituti secondari di II grado con lingua d'insegnamento slovena			
Area Territoriale	n. totale alunni	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	308	2	154
Pordenone	0	0	0
Trieste	647	4	162
Udine	0	0	0
TOTALE	955	6	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Tabella 6: Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana							
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. alunni scuola secondaria di II grado	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-
Udine	3.089	133	718	561	1.677	3	1.030
TOTALE	3.089	133	718	561	1.677	3	1.030

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Tabella 7: alunni OF 2017/2018 e OF 2018/2019 suddivisi per Area Territoriale

Area Territoriale	Istituti	Alunni OF 2017/2018	Alunni OF 2018/2019
Gorizia	24 (4 slov.)	17.222	17.175
Pordenone	41	39.675	39.533
Trieste	34 (9 slov.)	23.950	23.744
Udine	68 (1 bil.)	64.801	63.555
Totale	167	145.648	144.007

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

Tabella 8: OF 2018/2019 Alunni per Ambiti

FVG ambito 4 Gorizia	8.181
FVG ambito 5 Gorizia	7.345

FVG ambito 6 Gorizia (1.649) Udine (280) Lingua slovena - Gorica Videm sloven	1.929
FVG ambito 10 Pordenone	18.383
FVG ambito 11 Pordenone	21.150
FVG ambito 1 Trieste	10.490
FVG ambito 2 Trieste	10.827
FVG ambito 3 Trieste lingua slovena - Trst slovenske šole	2.427
FVG ambito 7 Udine	21.479
FVG ambito 8 Udine	21.670
FVG ambito 9 Udine	20.126
Totale	144.007

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2018/2019

c) Elementi di novità

Dal punto di vista della normativa nazionale emanata nel corso degli ultimi anni, si ricordano in particolare:

- il distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia (Legge n. 182 del 05/12/2017), legge alla cui emanazione è seguita l'approvazione della D.G.R. n. 249/2018 con cui le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado afferenti al Comune di Sappada sono state aggregate all'Istituto Comprensivo "Michele Gortani" di Comeglians, rientrante nell'Ambito 7 di Udine;
- l'approvazione, ai sensi della Legge n. 107/2015, di n. 8 decreti legislativi (dal n. 59 al n. 66) riguardanti diverse tematiche in materia di istruzione e formazione. In applicazione di uno di questi decreti in particolare (n. 61), con la D.G.R. n. 2529/2017 si è preso formalmente atto della confluenza dei percorsi degli istituti professionali attivi sul territorio regionale in quelli nuovi introdotti con il D. Lgs. n. 61/2017.

Relativamente alla normativa regionale si ricorda che il 1° gennaio 2019 è divenuta efficace la legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*), recentemente modificata con la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 3.

In particolare la programmazione e partecipazione scolastica in ambito regionale sono regolate dal Titolo IV bis della predetta L.R. n. 13/2018 (artt. 52 bis, 52 ter e 52 quater).

In questa sede preme sottolineare che la Regione ha previsto la costituzione di un tavolo di coordinamento fra i diversi Assessori competenti al fine di raccordare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzione (per es. edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, salute, politiche sociali e disabilità, ecc.).

In quest'ottica, negli scorsi mesi si sono già svolti degli specifici incontri con l'Assessore con delega a Infrastrutture e Territorio (per quanto concerne la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, naturalmente legati al Piano di dimensionamento scolastico e per i progetti di connessione delle scuole alla banda larga), l'Assessore con delega alla Salute (per il miglioramento dei report della regione in tema di D.S.A., B.E.S, Scuole in ospedale e a domicilio) e l'Assessore competente in materia di Autonomie Locali (per il coordinamento degli interventi di ordinaria manutenzione dei plessi scolastici).

Inoltre, allo scopo di armonizzare l'azione regionale di programmazione con le esigenze espresse dal territorio, l'Amministrazione Regionale intende promuovere la formazione di reti per l'istruzione con i soggetti che a vario titolo gravitano attorno al mondo della scuola (Amministrazioni locali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni Sindacali, Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e Consulte degli Studenti).

Sempre con riguardo alla normativa regionale si rammenta che, ai sensi della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014 e ss.mm.ii., tra le **funzioni provinciali trasferite alla Regione** in materia di istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2017 vi sono quelle relative all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 21, lettere a) e b) del decreto legislativo 112/1998, e nello specifico:

- a. l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b. la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne, invece, le funzioni in materia di interventi a favore dell'edilizia scolastica e quelle in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, prima espletate a livello provinciale, l'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 e ss.mm.ii. ha disposto il loro trasferimento ai Comuni, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, a decorrere dall'1 aprile 2017. Le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono stati attribuiti, relativamente a ciascuna Provincia, alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi tra gli stessi intervenuti, mentre gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono stati attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni subentranti l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici. Nelle more della definizione degli accordi di cui sopra, l'esercizio delle funzioni è stato garantito, su tutti i territori degli Enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso, alla quale sono stati provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate, fermo restando che le Province hanno garantito comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.

Per quanto concerne gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014 n. 13, artt. 38 e 39, si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico.

La stessa norma regionale ha anche reso obbligatorio l'aggiornamento, da parte degli enti locali, del data base che contiene i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

La Regione annualmente raccoglie le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici, fornendo, preventivamente, i criteri e le priorità per le valutazioni delle proposte degli enti. Nei criteri di selezione si tiene conto del rispetto dei dispositivi contenuti nel Piano di dimensionamento scolastico regionale. In caso di interventi indifferibili e urgenti, necessari per assicurare la continuità del servizio scolastico, la Regione garantisce la copertura a rimborso delle spese sostenute dagli Enti Locali o, se il lavoro è di dimensioni tali da non permettere la copertura di cassa da parte dell'ente stesso, la Regione assegna i fondi, su presentazione di un progetto esecutivo immediatamente cantierabile e liquida a stato di avanzamento dei lavori.

Negli ultimi anni l'attenzione in merito alla sicurezza degli edifici scolastici è aumentata, sia da parte della Regione che dei responsabili degli Enti Locali e dei Dirigenti Scolastici, per cui molti Enti Locali hanno incaricato dei tecnici per fare le verifiche strutturali.

Anche in sede di Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sono diventati più urgenti rispetto ad altre tipologie di interventi. La Regione ha istituito un canale contributivo per sostenere le verifiche sismiche degli edifici scolastici sia per le scuole pubbliche che per le paritarie.

A partire dall'anno scolastico 2017/2018, infine, hanno preso avvio le attività dei poli tecnico professionali dell'economia del mare e dell'economia della montagna che fanno capo, rispettivamente, all'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi- G. Marconi" di Gradisca d'Isonzo e all'I.S.I.S "F. Solari" di Tolmezzo.

3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica

a) Dimensioni delle autonomie scolastiche

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012, in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni del sopracitato articolo 19 comma 4 della legge 111/2011, ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre rimane nella sfera delle competenze statali l'individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle regioni. Tale sentenza è intervenuta quando la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già approvato, con propria deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 23 gennaio 2012, il Piano

regionale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012 – 2013, e, pertanto, quando il percorso di dimensionamento scolastico del primo ciclo (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) era già stato avviato, con la soppressione di tutti i precedenti circoli didattici e delle istituzioni secondarie di primo grado e la loro trasformazioni in istituti comprensivi.

L'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 98/2011 (convertito nella legge 111/2012) venga limitata agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, mentre per gli anni scolastici successivi trova applicazione il nuovo comma 5 ter introdotto dalla medesima norma. In considerazione del fatto che l'Accordo di cui al comma 5 ter non è stato ancora raggiunto, sono pertanto applicabili le vigenti disposizioni.

Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, su mandato della Commissione IX, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) ha da tempo elaborato varie proposte di accordo per il riparto globale dei D.S. e D.S.G.A.. Una prima ipotesi di accordo prevedeva di assegnare un dirigente ogni 900 alunni, ma attualmente tale proposta sembra essere superata per motivi di contenimento della spesa pubblica e appare maggiormente probabile un parametro che preveda un D.S. e D.S.G.A. ogni 950 studenti.

Se l'accordo venisse siglato avendo a riferimento questo secondo parametro, vi sarebbero delle conseguenze sulla definizione della configurazione dell'assetto delle attuali autonomie scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia.

Ciò premesso, considerato che al momento non ci sono elementi di garanzia per l'approvazione del sopraccitato accordo ed in attesa di un quadro normativo certo a livello nazionale, si stabilisce che il dimensionamento per il triennio 2020 – 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti parametri:

1. tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno tendere al raggiungimento di un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del D.S. e del D.S.G.A., tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche a livello regionale sono ammesse, purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. La costituzione di nuove autonomie scolastiche deve essere attuata all'interno degli ambiti territoriali di cui al Decreto Dirigente U.S.R. F.V.G. prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016. Eventuali richieste di deroghe devono essere motivate da esigenze di carattere organizzativo o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
7. L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (I.I.S.S.). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio simili o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.
8. Così come stabilito nelle annuali note del M.I.U.R. sulle iscrizioni (da ultimo nota prot. n. 18902 dd. 07/11/2018 sulle iscrizioni per l'a.s. 2019/2020), gli Istituti scolastici devono accogliere le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica,

definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti. In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante deliberazione del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo 1:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;
3. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;
4. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
5. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
6. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei Poli tecnico-professionali presente e programmata;
7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
8. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
9. la possibilità di incentivare la costituzione di reti di scuole ai sensi del D.P.R. 275/1999;
10. la possibilità di incentivare le reti di cui all'art. 1, commi 70 e seguenti della legge 107/2015 all'interno dei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza.

Fermi restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

b) Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado. Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e quanto stabilito negli indirizzi, criteri e procedure per l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia per l'a.s. 2019/2020, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n.ri 2378/2018 e 337/2019, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

- a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
- d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni fra UTI, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva riguardante la determinazione dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente **paragrafo 3.a)**, oltre a quanto di seguito indicato che attiene specificatamente alla tematica in oggetto:

1. in caso di accoglienza di alunni in plessi scolastici diversi rispetto a quelli del luogo di residenza, l'organizzazione della gestione dei servizi scolastici (trasporti, mensa, pre e post accoglienza, ecc.), che comportano oneri a carico dell'Amministrazione ricevente, è oggetto di apposite intese fra Amministrazioni locali ed Istituzioni scolastiche coinvolte.
2. Al fine di evitare la formazione di classi composte da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei, la Circolare del M.I.U.R. n. 2/2010 pone dei limiti alla presenza di alunni di cittadinanza non italiana per garantire la qualità dell'offerta formativa, anche attraverso una equilibrata distribuzione degli stessi tra istituti che insistono sullo stesso territorio.
3. Allo scopo di contrastare il rischio di parziale o totale insuccesso formativo degli alunni con livelli di scolarizzazione disomogenei anche relativamente alla padronanza della lingua italiana, favorendo finanche la presenza di un maggior numero di mediatori linguistici nelle scuole, la Regione sostiene la presentazione al M.I.U.R., da parte degli Enti locali interessati e/o di una o più Istituzioni scolastiche, di progetti didattici sperimentali previsti all'art. 11 del DPR n. 275 dell'8 marzo 1999.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' ETNICO - LINGUISTICHE	ECCEZIONI	DEROGHE
plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a 30 bambini	plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a 20 bambini	ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate	Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni
plessi di scuola primaria: ≥ a 50 alunni	plessi di scuola primaria: ≥ a 30 alunni		
sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a 45 alunni	sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a 30 alunni	oppure	
istituti secondari di secondo	istituti secondari di secondo	motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio:	

grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a 100 alunni	grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a 70 alunni	riduzione di tali parametri fino al 15% , con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi	fra UTI , fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati
--	---	--	--

Fermi restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per il triennio 2020 – 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) in generale tiene conto dell'avvenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del vigente Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali.

La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:

Per i nuovi indirizzi:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 3.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. n. 81/1999;
7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1.000;
8. in caso di richieste di nuovi indirizzi formativi presentate da parte di Istituti Professionali, dovrà essere garantito il necessario raccordo con i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

Per tutti gli indirizzi:

9. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
10. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
11. a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 tutti gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
12. possono essere istituite sezioni staccate solo di indirizzi esistenti purché sia nel plesso esistente sia nella sezione staccata sia garantita la presenza di almeno 100 studenti in ciascuno di essi. Tale numero è ridotto a

70 nelle scuole site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche. Il suddetto parametro può essere derogato fino al 15% del valore minimo previsto, qualora lo stesso venga soddisfatto dalla media delle sezioni esistenti e staccate.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.

Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 3.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile risultanza di un "patto formativo" con i portatori di interesse della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema dell'alta formazione e della ricerca e devono essere coerenti con la programmazione formativa dei Poli Tecnico Professionali, qualora l'istituzione scolastica ne faccia parte;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei C.P.I.A..

L'Amministrazione Regionale continuerà ad impegnarsi, in un'ottica di continuità con le azioni fin qui svolte, affinché sia consentito a livello centrale (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) l'inserimento ad ordinamento delle sezioni ad opzione internazionale, del liceo classico europeo e del liceo linguistico europeo, previsti al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con D.G.R. n. 2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014/2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato, offerta formativa che è stata confermata negli anni successivi:

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico "G. Oberdan" di Trieste
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago

Con la D.G.R. n. 2648/2017 la summenzionata offerta formativa si è arricchita con la previsione di due ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei come dettagliato di seguito:

Area Territoriale	Sede
Udine	– I.S.I.S. "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli

Pordenone	- I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago – attivazione della 2 ^a sezione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo
-----------	---

Nel triennio 2020 – 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di quelle avviate con la sopraccitata D.G.R. n. 2648/2017, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che, nelle procedure di selezione, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
- b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
- c) presenza di professionalità già formate;
- d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.

Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

6. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)

L'art 1 comma 632 della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I C.P.I.A. sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l'art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei C.P.I.A. previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei C.P.I.A., il quale prevede che i Centri, che costituiscono un'istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i C.P.I.A. devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014 ed il decreto del 12/03/2015, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i C.P.I.A. fossero istituiti con delibera della regione nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con D.G.R. n. 1050/2014, ha provveduto all'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il C.P.I.A. deve stipulare accordi di rete.

A seguito dei successivi aggiornamenti i C.P.I.A. risultano articolati come di seguito indicato:

Sede centrale	Denominazione punti di erogazione di primo livello (sedi associate)	Denominazione istituzione e/o codice meccanografico della scuola carceraria annessa	Denominazione istituzioni scolastiche di secondo grado con le quali il CPIA stipula gli accordi di rete
Area Territoriale di Pordenone			
Ufficio V – ambito territoriale di Pordenone dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia in via Concordia Sagittaria n. 1 a Pordenone	I.T.S.S.E. "O. Mattiussi" Pordenone – Via Fontane n. 2	scuola carceraria che fa attualmente capo all'Istituto Comprensivo di Torre di Pordenone	Istituto Tecnico Statale "S. Pertini" di Pordenone
	I.C. "F. da Prata" di Prata di Pordenone		Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento
	I.S.I.S. Sacile-Brugnera presso I.P.S.I.A. "Della Valentina" di Sacile		
	I.C. di San Vito al Tagliamento		
Area Territoriale di Udine			
Ufficio Ambito Territoriale di Udine (via A. Diaz n. 60 – Udine)	Istituto Comprensivo II di Udine	UDMM700018	I.S.I.S. "Arturo Malignani" di Udine
	Istituto Comprensivo di Codroipo		I.S.I.S. "Bonaldo Stringher" di Udine
	Istituto Comprensivo "Università Castrense" di S. Giorgio di Nogaro		I.P.S.I.A. "Giacomo Ceconi" di Udine
	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo, scuola carceraria	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo
	I.P.S.I.A. "Antonio Mattioni" di Cividale del Friuli		I.T. "Gian Giacomo Marinoni" di Udine
	I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli		I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli
			I.T. "Cecilia Deganutti" di Udine
Area Territoriale di Gorizia			
Monfalcone Via Giovanni Bonavia, 21	I.S.I.S. "Cossar – Da Vinci" di Gorizia	GOEE701017	I.S.I.S. "Galileo Galilei" di Gorizia
	I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Staranzano		
			I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo
			I.S.I.S. "Cossar – Da Vinci" di Gorizia
Area Territoriale di Trieste			
SEDE CPIA 1 TRIESTE Dirigenza e Servizi di Segreteria Amministrativa: sede di via C. Battisti, 27 34125 Trieste Segreteria al pubblico: sede di via dell'Istria, 45 34137 Trieste presso Scuola secondaria di primo grado Bergamas	TSCT70100P già C.T.P. sedicesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo di S. Giovanni via Foscolo, 13 34131 Trieste sede provvisoria: largo del Pestalozzi, 1 34137 Trieste TSCT70000V già C.T.P. diciottesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo Bergamas	TSMM700016 via del Coroneo, 26 34133 Trieste	TSIS001002 I.S.I.S. "Da Vinci – G.R. Carli – De Sandrinelli" Carli serale: professionale e tecnico TSIS00200T I.S.I.S. "Nautico – Galvani" Nautico serale: professionale e tecnico

	via dell'Istria, 45 34137 Trieste		TSTE03000P
			I.T.S. "Deledda - Fabiani" Deledda - Fabiani serale: tecnico
			TSTF010008
			I.T.S. "Volta" Volta serale: tecnico

Fonte: Regione FVG e C.P.I.A.. I dati relativi alle sedi ed ai punti di erogazione dei servizi fanno riferimento all'a.s. 2017/2018

Ai fini dell'eventuale modifica dei C.P.I.A. e della relativa articolazione in rete di servizi, così come prevista nella sopraccitata D.G.R. n. 1050/2014, si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai N.E.E.T. e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza;
5. esiti del monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 23, effettuato da parte del M.I.U.R., in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) e, più in generale, sull'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i C.P.I.A. possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione del Piano regionale in merito all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne l'offerta formativa, ulteriori indirizzi, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del C.P.I.A. con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di

riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. n. 81/1999.

7. Scuole con lingua di insegnamento slovena

La tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Jugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare, nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all'epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione.

La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l'esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

L'art. 11 della L. n. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Infine, con decreto del M.I.U.R. n. 809 dell'8 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 1 comma 197 della legge n. 107/2015, sono state fissate disposizioni specifiche relative al personale docente, ai dirigenti scolastici e agli organi collegiali.

Gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

8. Sperimentazione del trilinguismo in Val Canale – Canal del Ferro

Si ritiene importante ricordare in questa sede che la Regione intende proporre al M.I.U.R. un progetto sperimentale di trilinguismo nel curriculum dell'Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, sito nella Val Canale e Canal del Ferro, area geografica estremamente particolare al confine l'Austria e la Slovenia.

Si tratta di un luogo di incontro e di confronto, ricco dal punto di vista culturale e linguistico, si trova nella confluenza di tre orizzonti culturali caratteristici del mondo europeo (germanofono, slavo e latino), ove sono presenti tre lingue comunitarie (l'italiano, il tedesco e lo sloveno) a cui si aggiunge la lingua friulana.

Considerata la valenza del progetto, poi, in prospettiva futura l'intenzione dell'Amministrazione sarebbe quella di costituire un sistema scolastico transfrontaliero, una "Scuola senza confini, Schule ohne Grenzen, Šola brez meja", aperta e ricettiva ove le pratiche didattiche riflettono culture, tradizioni e storie diverse ricondotte tutte ad un'identità centro europea condivisa.

9. Contenuto della delibera di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Come ricordato nelle premesse, pur essendo le linee d'indirizzo di durata triennale, l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento scolastico continuerà ad avere una cadenza annuale.

Tale Piano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo 9, è articolato:

1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;

3. nell'aggiornamento dei C.P.I.A. per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Il suddetto Piano, nell'evidenziare anche gli aspetti relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riporta esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico precedente.

10. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Si evidenzia anzitutto che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le OO.SS., le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e l'U.S.R. F.V.G. che ha portato all'elaborazione condivisa del presente documento.

A decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021 viene introdotto un nuovo servizio online per la compilazione e trasmissione delle richieste di aggiornamento da parte dei soggetti coinvolti.

Per accedere a tale servizio occorre accreditarsi tramite **SPID** o **Login FVG** (sistema di autenticazione regionale).

In particolare, gli interessati dovranno utilizzare l'applicativo disponibile ai seguenti link:

- <https://adfyg.regione.fvg.it/web/scuola-digitale/dimensionamento-scolastico>

- <http://www.regione.fvg.it/rafvf/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA226/>

Dopo aver effettuato l'accesso e seguito la procedura guidata, sarà necessario allegare l'atto/gli atti (ad esempio la deliberazione di Giunta Comunale, quella del competente organo scolastico collegiale, la comunicazione del Dirigente Scolastico e così via) contenente/i le specifiche richieste di aggiornamento del dimensionamento con la precisa e dettagliata indicazione delle motivazioni a sostegno delle proposte da presentare.

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dei singoli anni scolastici interessati dalle presenti linee d'indirizzo, gli aggiornamenti annuali del Piano di dimensionamento verranno approvati dalla Giunta Regionale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, successivamente all'adozione del seguente iter:

- il Servizio Istruzione della Regione fino al mese di settembre di ciascun anno attiverà la partecipazione, anche mediante degli incontri specifici, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali e delle Organizzazioni Sindacali e di altri portatori di interesse.

Si precisa che durante questa fase la Regione, al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa e a fronte di specifiche esigenze espresse dal territorio, sosterrà la creazione di appositi tavoli di lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, ivi compreso l'Assessorato regionale all'istruzione oltre che la competente Direzione centrale della Regione F.V.G..

- entro la metà del mese di ottobre di ciascun anno, poi, i Comuni dovranno assumere con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche interessate.

Entro il medesimo periodo temporale, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dovranno presentare le proposte per la parte di loro competenza, concordandole preventivamente con l'Ente competente in materia di edilizia scolastica e di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature.

A tal fine è fatta richiesta agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che presentano delle proposte di modifica della propria offerta formativa – in particolare l'attivazione di nuovi indirizzi di studio – di allegare alla domanda online un documento redatto dal competente Ente gestore delle funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, contenente il parere favorevole alla variazione dell'offerta formativa della scuola richiedente. In caso contrario, la Regione si riserva la facoltà di approfondire la questione con le parti interessate.

Come specificato sopra, Comuni e Istituzioni scolastiche dovranno poi trasmettere gli atti adottati attraverso la procedura automatizzata a tal fine predisposta.

Si precisa che, trattandosi di un processo informatico, l'applicativo verrà chiuso alla data di scadenza indicata e pertanto oltre tale termine non sarà più possibile trasmettere le richieste di aggiornamento del Piano.

- Nei mesi successivi il Servizio istruzione provvederà ad elaborare la proposta di Piano regionale di dimensionamento scolastico, che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta, previa consultazione con le OO.SS. e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste, il coinvolgimento delle Consulte degli Studenti e dopo aver acquisito il parere dell'U.S.R. F.V.G..
- Il percorso si concluderà, infine, entro il mese di dicembre di ciascun anno, con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale di dimensionamento scolastico e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.

Nella tabella sottostante si riporta in modo sintetico il cronoprogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	Tempi	Soggetti coinvolti
Diffusione delle presenti linee di indirizzo dopo la loro approvazione con deliberazione giuntalesca.	Dalla data di approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale delle linee di indirizzo.	- USR FVG - Comuni del territorio - Istituti scolastici di ogni ordine e grado - Enti deputati a seguire le funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti - Regione
Partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso lo svolgimento di incontri <i>ad hoc</i> per specifiche questioni, su richiesta.	Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno.	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - OO.SS. e altri portatori di interesse - Regione
Invio degli atti di competenza da parte dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche, attraverso l'apposita procedura online predisposta dalla Regione.	Entro la metà del mese di ottobre di ciascun anno. Trattandosi di una procedura informatica, l'applicativo verrà chiuso alla data di	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di istruzione secondaria di secondo grado - Enti deputati a seguire le funzioni

	scadenza indicata e pertanto oltre tale termine non sarà più possibile trasmettere le richieste di aggiornamento del Piano.	dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature
Elaborazione della proposta di D.G.R. per l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico (previa acquisizione del parere dell'USR FVG, sentite le OO.SS. e le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e dopo aver coinvolto le Consulte degli studenti)	Mesi di ottobre e novembre di ciascun anno.	<ul style="list-style-type: none"> - Regione - USR FVG - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti
Approvazione D.G.R. con Piano regionale di dimensionamento per l'anno scolastico successivo a quello di riferimento.	Entro il mese di dicembre di ciascun anno.	<ul style="list-style-type: none"> - Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI